



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 57 del 29/12/2021

Proponente: Polizia Locale

Servizio: Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott.ssa Onida Maria Caterina

Oggetto: Misure di prevenzione e tutela della vivibilità e del decoro della Stazione Marittima e delle aree limitrofe. Divieto di bivacco ed utilizzo improprio di aree e spazi pubblici.

I L S I N D A C O

PREMESSO che:

- sono pervenute all'Amministrazione Comunale diverse segnalazioni circa la presenza nelle ore serali di squadre di giovani, perlopiù minorenni, intente a consumare cibo e bevande, anche alcoliche, occupando le aree della Stazione Marittima, con il conseguente abbandono di rifiuti organici;

- contestualmente, vengono segnalati alla Polizia Locale e all'Amministrazione atti vandalici messi in atto all'interno della Stazione Marittima che hanno prodotto ingenti danni alla struttura;

- al fine di garantire il decoro e la vivibilità dell'area inerente la Stazione Marittima ed evitare l'utilizzo improprio di aree e spazi pubblici, nonché danni al patrimonio pubblico;

Ritenuto necessario adottare ogni tutela conservativa del sito, allo scopo di tutelare la sicurezza urbana, imponendo il divieto di consumare alimenti e bevande soffermandosi e trattenendosi anche singolarmente nella suddetta area, se non provvisti di titolo di viaggio, imponendo altresì che la presenza di minorenni degli anni diciotto sia consentita solo ed esclusivamente se accompagnati da almeno uno dei due genitori esercenti la potestà e per motivi di viaggio;

Ritenuto necessario, per tutto quanto predetto, emanare un proprio provvedimento teso ad assicurare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana relativamente all'area della Stazione Marittima frequentata sovente da turisti e viaggiatori in tutto il periodo dell'anno, anche per prevenire ulteriori e possibili episodi di vandalismo;

Rilevata la necessità, in relazione alle situazioni sopra descritte, di adottare un intervento mirato alla tutela della sicurezza urbana, al fine di garantire il rispetto delle norme che regolano la vita civile allo scopo di prevenire comportamenti che possano minacciare la pubblica incolumità;

Riscontrato che tali situazioni (di bivaccamento e vandalismo) oltre ad essere state accertate numerose volte dalle pattuglie della Polizia Locale, sono state oggetto di segnalazioni da parte di comuni cittadini ed operatori economici che operano nella suddetta Area, allarmati dalla insicurezza derivante dagli scenari sopra illustrati;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Atteso il decadimento della percezione di sicurezza che deriva per la collettività, nonché a tutela del patrimonio pubblico;

Ritenuto inoltre che, per le ragioni già esposte in premessa, sussista la prioritaria necessità di fornire regole comportamentali chiare per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone quale è la Stazione Marittima;

Visto l'art. 4 del Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n.14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in legge n.°48 del 18 Aprile 2017 che dispone: *"Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro della città"*;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18/8 /2000 n.267, nel testo modificato dall'art.8, comma 1 del D.L. 20/02/2017, n.°14, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 Aprile 2017, n.° 48 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, *"quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ..."*; il succitato articolo, così come modificato può trovare applicazione anche in relazione a forme di accattonaggio con modalità vessatorie;

Visti gli artt.8, 9 e 10 del Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14 convertito in legge n.48/2017 Decreto Urgente sulla Sicurezza Urbana;

Vista la legge 689 del 24/11/1981;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000;

O R D I N A

1. Con decorrenza immediata e fino al superamento delle situazioni di pregiudizio della legalità, del decoro e della vivibilità urbana in premessa richiamate e a tutela del patrimonio pubblico, è fatto divieto nello specifico bivaccarvi, sedersi, sdraiarsi e fermarsi, consumare alimenti soffermandosi e trattenendosi, anche singolarmente nella area presso la Stazione Marittima
2. E' consentita la sosta solo per i passeggeri provvisti del titolo di viaggio e per i loro eventuali accompagnatori;
3. E' fatto altresì divieto ai minorenni non accompagnati da almeno uno dei genitori e/o esercenti la potestà legale, soffermarsi per qualsiasi motivo nella Stazione Marittima;
4. E' fatto divieto disseminare avanzi di cibi e bevande o altro materiale di rifiuto;
5. E' vietato occupare gli edifici ed i luoghi destinati all'accoglimento e alla sosta dei passeggeri come luogo di intrattenimento e/o bivacco o fare qualunque altra attività incompatibile con la loro conservazione;
6. è vietato imbrattare e/o danneggiare con scritte, disegni e quant'altro possa recare danno, gli immobili pubblici e/o privati.

D I S P O N E C H E

- Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal Codice Penale, le violazioni alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii. di importo compreso tra € 25,00 a € 500,00;

- All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione dei divieti contenuti nella presente Ordinanza e, ove possibile, sono tenuti a rimuovere immediatamente le cause del fatto dannoso ed a ripristinare i luoghi oggetto dell'illecito a propria cura e spese;

- Ai sensi dell'art. 13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n.689 è disposto altresì il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R. 29/7/1982, n. 571 con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Gli Uffici comunali competenti sono tenuti ad intraprendere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per rimettere in pristino i luoghi e, se ritenuto necessario, a proporre querela, nei confronti dei soggetti che abbiano provocato danneggiamenti al patrimonio comunale.

D E M A N D A

al Comando di Polizia Locale quale organo di controllo e vigilanza, le attività di controllo su quanto disposto dal presente provvedimento.

D I S P O N E

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- alla Prefettura UTG Sassari - prefettura .prefss@pec.interno.it;
- Comando di Polizia Locale (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- Legione Carabinieri Sardegna – Stazione di Porto Torres (pec: tss26942@pec.carabinieri.it);
- alla Polizia di Stato – gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
- al Comando Stazione Carabinieri di Porto Torres (pec: tss26942@pec.carabinieri.it);
- che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres, ed affissa nei punti principali del territorio comunale.

I N F O R M A C H E

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Maria Caterina Onida (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Comando di Polizia Locale – Piazza Walter Frau, 2 - 07046 Porto Torres (SS).
- la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres.
- La medesima sarà portata, altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito <https://www.comune.porto-torres.ss.it> e mediante adeguate azioni informative sul sito istituzionale, sui quotidiani locali ed emittenti radio-televisive;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO